



Unione Europea



Regione Siciliana

Convitto Statale per Audiofonolesi

Via Grotta del Toro , 2I – 91025 Marsala (TP)

C.F.: 82007700816 ☎ 0923/989455 📠 0923/980045

E-Mail: TPVC020008@istruzione.it

Posta pec: tpvc020008@pec.istruzione.it

Sito Internet: www.convittoaudiofonolesi.gov.it

Prot. n. 272

Marsala lì 09/0282021

A tutto il PERSONALE EDUCATIVO
ATA
Agli ALUNNI
GENITORI
AI DSGA
Nel sito
Agli atti

OGGETTO: divieto di fumo nelle scuole.

Si ricorda al personale Convittuale e a tutta l'utenza che, in base al Decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, il divieto di fumo in Convitto viene esteso, oltre che nei locali chiusi, anche alle aree all'aperto di pertinenza dell'Istituzione Convittuale e relativamente all'uso della sigaretta elettronica.

Si porta il contenuto dell'art. 4 del D.L. 12/9/2013, n. 104, che stabilisce quanto segue:

1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.": quindi è vietato fumare sia nei locali interni sia nei cortili delle scuole;

2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.

3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 e' soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra riportate, si ricorda che È VIETATO:

- fumare negli spazi interni e nelle pertinenze esterne (giardini e cortili) del Convitto;
- utilizzare sigarette elettroniche nei locali chiusi dell'Istituto.

Il divieto interessa tutto il personale ~~convittuale~~, agli alunni e si estende ai genitori e visitatori eventuali che si trovino nelle aree di cui sopra.

Per quanto sopra, chiunque violi il divieto è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

Per gli ALUNNI che saranno sorpresi a fumare dentro i locali e/o nelle aree di competenza della scuola, saranno tempestivamente informati i genitori e, oltre alle sanzioni di tipo disciplinare, saranno previste delle sanzioni pecuniarie (multe), a carico dei genitori, come previsto dalla normativa.

I genitori, responsabili dei minori, dovranno provvedere personalmente al pagamento delle multe. I collaboratori scolastici e i docenti sono tenuti alla massima vigilanza sul rispetto delle norme, segnalando allo scrivente, con la massima tempestività, eventuali episodi di violazione delle presenti disposizioni. Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Reggente
Antonella Coppola